
Continua l'opera divulgativa dello Studio Candiano Avvocati sullo Statuto comunale, finalizzata a far crescere la conoscenza su un tema cruciale per la Comunità.

È continua entrando ora nel merito delle questioni, cioè affrontando le materie di cui si deve occupare la Carta della nuova Città con **il terzo contributo**.

Gli incoraggianti riscontri hanno indotto all'attivazione di un indirizzo e-mail dedicato, statuto@studiolegalecandiano.com, attraverso cui chiunque potrà interagire, ponendo questioni o inviando contributi su determinati profili. Non solo. Sul sito www.studiolegalecandiano.com è in allestimento un apposito *link* in cui sarà raccolto tutto il materiale di riferimento per la facile e rapida consultazione da parte di chiunque.

Mette conto di precisare che lo Studio non persegue scopi diversi da questi, non vuole sostituirsi a niente ed a nessuno, né tampoco mira a denunciare alcunché. Piuttosto può capitare che alcuni temi generali sollevati e talune mere ipotesi interpretative avanzate entrino nell'attualità, suscitando discussioni tra addetti ai lavori o parti politiche su questioni contese, in cui le posizioni espresse vengono richiamate a favore o contro. La qual cosa – che presenta indubbe positività – va al di là delle intenzioni e, se avviene correttamente, lo Studio non può e non vuole obiettare nulla.

LE MATERIE OGGETTO DELLO STATUTO

Introduzione.

Le materie oggetto di disciplina statutaria trovano la loro indicazione di base nell'art. 6 del T.U.E.L.

Si tratta delle norme fondamentali e dei criteri generali dell'**Organizzazione** dell'Ente, delle specifiche **attribuzioni degli organi** e delle **forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze**, e dei modi di **esercizio della rappresentanza legale**, anche in giudizio. Ed ancora vengono aggiunti gli **strumenti di collaborazione fra Comuni e Province**, quelli per la **partecipazione popolare ed il decentramento**, per l'**accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi**, **lo stemma e il gonfalone** e, previsione di sfondamento, quanto ulteriormente previsto dal testo unico.

Infine, in altro comma, demanda allo Statuto di fissare norme per **assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna** ai sensi delle leggi vigenti, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Dalla sua semplice lettura l'articolo citato e qui sintetizzato denuncia limiti di chiarezza e sconta la datazione ormai risalente a trenta anni fa, quando taluni argomenti non erano come oggi patrimonio comune di tutti.

Quel che emerge evidente sul piano tecnico-giuridico, invece, è la non tassatività delle materie, che vengono indicate ma non elencate, e che ancorché delimitare un contenuto, si appalesano come contenitori.

La proposizione dei temi in maniera generale (se non generica) ha il vantaggio di consentire maggiore spazio di manovra

nell'elaborazione dello Statuto. Occuparsi, quindi, non solo delle materie indicate, ma anche di quelle non espressamente riservate ad altri livelli di normazione. Ma anche, con la flessibilità necessaria, adattare gli argomenti in base all'evoluzione dei vari istituti, sia dal punto di vista della successione delle normative nel tempo che della crescita della coscienza collettiva.

Degli esempi. Sull'**Organizzazione** incidono sicuramente le diverse attribuzioni di competenze, le innovazioni in materia di applicazione dell'informatica all'azione amministrativa ed i diversi paradigmi per la gestione delle risorse umane, meno rigidi e più legati al fabbisogno da individuare in base alla missione da compiere in un arco temporale medio-lungo.

Così come la prospettiva degli **strumenti di partecipazione popolare** è sicuramente cambiata rispetto al 1990, con un'accentuazione della tendenza verso forme di democrazia diretta rispetto a quella delegata.

Ma per redigere *questo* Statuto in modo che sia effettivamente espressione dell'Autonomia di una Comunità, che è nuova ma antica nello stesso tempo, ci vuole qualcosa in più. E' necessario conquistare ed occupare veramente tutti gli spazi consentiti nella delicata alchimia della Gerarchia delle fonti per come già da noi esposta e che si dovrà avere sempre presente.

Perché la Fusione è una peculiarità che qui si traduce in difficoltà, ed in cui nulla può essere dato per scontato.

A partire dagli elementi costitutivi della personalità giuridica pubblica di un Comune che di solito non danno luogo a particolari questioni: il Nome, lo Stemma ed il Gonfalone, la Sede.

Essi, esistendo da sempre, in condizioni ordinarie si danno per scontati e – dopo la L. n. 142/1990 – sono stati semplicemente trasfusi negli Statuti.

Nella Fusione evidentemente non è così, e guai a banalizzarli. E la difficoltà è ancora maggiore quando – come nel nostro caso - le entità originarie avevano pressoché pari peso demografico, territoriale e politico; insomma quando (sbagliando o meno non importa) ognuna di essa pensa di poter avanzare delle rivendicazioni.

Su tali elementi costitutivi si impongono delle ineludibili scelte, da operare nelle sedi competenti e con gli strumenti idonei: **come chiamare la nuova Città? quale Stemma e Gonfalone dovranno contraddistinguerla? dove fissare la Sede?**

Sono temi per così dire sensibili, in cui la tentazione del campanilismo (anche di quello sano) è assai forte.

Perciò occorre grande equilibrio, per raggiungere il quale conta molto il grado di sintonia tra i cittadini, le Istituzioni di Governo e la classe dirigente in senso lato; per dirla diversamente, è e sarà determinante il grado di coinvolgimento e la tensione che la Società nel suo insieme riuscirà a mantenere verso la realizzazione dell'Idea, che in qualche modo ha scelto.
